

**Decima Relazione periodica  
ex art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99**

**1° Semestre 2021**

**Piombino, 21 ottobre 2021**

## Indice

1. Intestazione e dati procedura	pag.	2
2. Riferimenti temporali	pag.	2
3. Comitato di Sorveglianza	pag.	2
4. Elenco professionisti nominati	pag.	3
5. Istituti di credito	pag.	5
6. Stato Patrimoniale	pag.	6
7. Conto Economico	pag.	9
8. Attivo/entrate	pag.	10
9. Passivo/uscite	pag.	11
10. Crediti	pag.	11
11. Debiti	pag.	12
12. Disponibilità liquide	pag.	12
13. Riparti	pag.	13
14. Contenzioso	pag.	14
15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura	pag.	25
16. Preventivo costi procedura	pag.	26
17. Attività di monitoraggio ex art.63 D.Lgs. 347/2003	pag.	27

**1. Intestazione e dati procedura**

<b>Tribunale</b>	Livorno
<b>Data Apertura</b>	21.12.2012
<b>Nome Procedura</b>	Lucchini SpA in AS

**2. Riferimenti Temporal**

<b>Data Sentenza Insolvenza</b>	7.01.2013
<b>Data Apertura Procedura</b>	21.12.2012
<b>Data Nomina Commissario</b>	21.12.2012
<b>Data approvazione Programma</b>	06.11.2013

**3. Comitato di Sorveglianza**

<b>Cognome Nome</b>	<b>CF</b>	<b>Data Nascita</b>	<b>Data Nomina</b>	<b>Ruolo</b>
Braghò Gianluca	BRGGLC70R21H501N	21.10.1970	12.02.2019	Presidente
Flajban Isabella	FLJSL68E70H501I	30.05.1968	27.10.2016	Membro esperto
Calabrò Marco	CLBMRC73L04C351H	04.07.1973	27.10.2016	Membro esperto
Ferrari Srl Ferrari Luca	FRRLCU62S19E625D	19.11.1962	05.01.2018	Rappresentante creditori
Unicalce SpA Gnecchi Luigi	GNCLGU59C23E507T	23.03.1959	12.02.2019	Rappresentante creditori

Nel primo semestre 2021 si sono tenute tre riunioni del Comitato di Sorveglianza, in data

- 22 aprile 2021 con all'ordine del giorno:
  - 1) Distribuzione verbale del Comitato di Sorveglianza del 15 ottobre 2020
  - 2) Nona relazione periodica ex art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99
  - 3) Varie ed eventuali
- 8 giugno 2021 con all'ordine del giorno:
  - 1) Distribuzione verbale del Comitato di Sorveglianza del 22 aprile 2021
  - 2) Cessione palazzina Condove: esame proposta di acquisto Fondazione Magnetto
  - 3) Varie ed eventuali
- 30 giugno 2021 con all'ordine del giorno:
  - 1) Distribuzione verbale del Comitato di Sorveglianza dell'8 giugno 2021
  - 2) Istanza al Mise per la cessione dell'immobile adibito ad uffici sito in Condove, Via Torino 19 (parere)
  - 3) Varie ed eventuali

Di seguito si riportano e commentano i dati e le tabelle richiesti dal DM 19 luglio 2016 e ad esso allegati, ai sensi del quale "Il commissario straordinario redige ogni sei mesi una situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto del MISE".

In questa decima relazione si presentano i dati relativi al primo semestre 2021 confrontati, ove ritenuto di interesse, con quelli dell'anno precedente.

#### 4. Elenco professionisti nominati

Nelle tabelle a seguire sono riportati i dati relativi agli incarichi assegnati a professionisti nel corso del primo semestre 2021 oltre a quelli ancora in corso di validità con evidenza dei compensi registrati quali competenze nel periodo di riferimento.

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso 1°sem 2021 (k€)
Borgna Giovanni	BRGGNN60H14L424O	Legale	precedente al 31.12.2015	Assistenza legale penale e amministrativa, domiciliatazione ricorsi amministrativi	16
Saitta Daniela	STTDNL62M49F158M	Consulenza tecnica amministrativa	27-nov-18	Assistenza in materia di bilancio, nella predisposizione piani di riparto e valutazioni economiche	14
Studio Legale Brancadoro Mirabile	97662280581	Consulenza Legale	29-lug-19	Consulenza legale Navarra/ASIU accesso agli atti - TAR	
Prof. Stefano Grassi	6493870486	Consulenza Legale	12-feb-20	Consulenza legale giudizio di appello Regione Toscana/MATTM	20
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale	11-mag-20	Assistenza legale citazione Navarra vs ex amministratore Rimateria	
Puri Bracco Lenzi -Studio legale e tributario	13193161000	Consulenza fiscale	12-giu-20	Attività assistenza fiscale	15
Puri Bracco Lenzi -Studio legale e tributario	13193161000	Consulenza Legale	12-giu-20	Gestione contenziosi tributari	16
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale	15-lug-20	Assistenza legale citazione Navarra vs ex amministratore Rimateria	
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale	15-lug-20	Assistenza legale opposizione allo stato passivo promossa da Rimateria	9
Studio Legale Brancadoro Mirabile	97662280581	Consulenza Legale	12-ago-20	Assistenza legale Appello Tribunale di Milano (azione vs Banche)	
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale	02-set-20	Assistenza legale giudizio di appello Regione Toscana/MATTM	
El Jamil El Alaoui Khalid - Avvocato	1852143000004	Consulenza Legale	23-ott-20	Assistenza legale messa in mora cliente ONCF - Marocco	
Allegra Marco	LLGMRC47C05H501C	Consulenza Legale	11-nov-20	Rinnovo incarico coordinamento attività legali	16

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso 1°sem 2021 (k€)
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale	30-nov-20	Assistenza legale ricorso in Cassazione da parte di Pirani avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze	
Prof. Stefano Grassi	6493870486	Consulenza Legale	31-dic-20	Attività relative alla fase decisoria dei giudizi dinanzi al TAR Lazio e TAR Toscana e costituzione in giudizio Consiglio di Stato attivato da MATTM nei confronti di Fintecna	
Studio legale Lemme 1927	05408761004	Consulenza Legale	03-feb-21	Assistenza legale ricorso in Cassazione da parte del MISE avverso la sentenza n. 7949 del 20.12.2019, resa inter partes dalla 1ª Sezione della Corte d'appello di Roma e notificato in data 20.1.2022	4
Plusiders Studio Legale e Tributario (ex Puri Bracco Lenzi)	15917521005	Consulenza amministrativa	24-giu-21	Rinnovo attività assistenza fiscale	7
Plusiders Studio Legale e Tributario (ex Puri Bracco Lenzi)	15917521005	Consulenza Legale	24-giu-21	Rinnovo attività di gestione contenziosi tributari	7
Prof. Stefano Grassi	6493870486	Consulenza Legale	30-giu-21	Attività relative alla fase decisoria dei giudizi dinanzi al TAR Lazio e TAR Toscana e costituzione in giudizio Consiglio di Stato attivato da MATTM nei confronti di Fintecna	

Da segnalare che non sono indicati i professionisti che svolgono ruoli di CTP e CTU nelle cause in corso e i costi di giudizio addebitati dal Tribunale.

## 5. Istituti di credito

E' obiettivo della Procedura ridurre i rapporti bancari operativi sino a rimanere con tre istituti di credito (MPS, Banca Intesa e Unicredito) e gestire la liquidità tramite Mediobanca. La chiusura delle altre posizioni bancarie è condizionata dalla liberazione di vincoli fideiussori ancora in essere, principalmente a favore di enti pubblici o di clienti di materiale rotabile.

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio (*)	Costo conto 1° sem 2021	data chiusura conto
Banca Intesa c/ord	Filiale Brescia	IT46 D030 6911 2101 0000 0010 806	n/a	<b>13.922,54</b>	
Mediobanca deposito	Sede Milano	IT31 W10631 01600 0000 70201 375	n/a		
BNP Paribas c/ord	Sede Milano	IT81W031810160000000010068	n/a		
BP Milano c/ord	Filiale Brescia	IT39 V 05584 11200 000000000001	n/a	<b>73,46</b>	
B.Popolare (P.Vr.) c/ord	Filiale Castiglione Stiviere	IT44 C 05034 57570 000000000134	n/a		
BPER EX UBI Banco di Brescia c/ord	Filiale Brescia	IT 51 M 05387 11270 000042720177	n/a	<b>298,98</b>	
BPER EX UBI ( B.P.Bergamo) ord	Filiale Brescia	IT 57 P 05387 11236 0000 42573672	n/a	<b>287,13</b>	
BPER EX UBI ( B.P.Bergamo) ord	Filiale Lecco	IT 93 G 05387 22901 000042424074	n/a	<b>203,27</b>	
MPS c/ord	Filiale Brescia	IT11 E 01030 11200 000003121521	n/a	<b>111,27</b>	
MPS c/ord	filiale Pio	IT 46 B 01030 70720 000003653650	n/a	<b>119,21</b>	
Unicredit c/ord	Filiale Brescia	IT 36 M 02008 11239 000003904899	n/a	<b>99,96</b>	
Carige c/ord	Filiale Brescia	IT23 R 06175 11201 000000733220	n/a	<b>2.449,03</b>	
Credito Bergamasco c/ord	Filiale Brescia	IT 04 D 03336 11200 000000015792	n/a		
<b>Totale</b>				<b>17.564,85</b>	

(\*) non applicabile in quanto conti solo in attivo

Nei costi sono anche considerate le commissioni su fideiussioni.

**6. Stato Patrimoniale**

Di seguito si riportano i dati riferiti alla situazione patrimoniale al 30.06.2021 secondo i modelli standard prima richiamati, comparati con i consuntivi registrati al 31.12.2020.

(migliaia di euro)

<b>ATTIVO</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Immobilizzazioni materiali lorde	16	16
(Fondo ammortamento)	-11	-11
<b>Immobilizzazioni materiali nette</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Partecipazioni	0	0
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc.success.)	83	83
Altri crediti (oltre eserc.success.)	11.399	11.399
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>11.482</b>	<b>11.482</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>11.487</b>	<b>11.488</b>
Rimanenze	543	543
Crediti commerciali (netti)	1.276	1.278
Crediti netti verso controllate e collegate (entro eserc.success.)	524	543
Altri crediti a breve - Crediti tributari e previdenziali	15.763	15.811
Cassa e banche	87.559	86.582
<b>Totale circolante</b>	<b>105.665</b>	<b>104.757</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>117.152</b>	<b>116.244</b>
<b>DEBITI</b>		
Fornitori	1.396	1.371
Debiti verso controllate	95	95
Altri debiti	1.250	632
Garanzia dello Stato utilizzata		
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>2.741</b>	<b>2.098</b>

Si provvede di seguito ad integrare l'analisi con prospetti aggiuntivi, al fine di raccordare i dati patrimoniali sopra riportati con le situazioni pubblicate nelle relazioni periodiche precedenti.

## SITUAZIONE PATRIMONIALE SINTETICA

(in milioni di euro)	31.12.2020	30.06.2021
<b>Attivo immobilizzato</b>	11,5	11,5
<b>Capitale operativo</b>	15,4	16,1
<b>Disponibilità di cassa</b>	87,6	86,6
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>114,4</b>	<b>114,2</b>
<b>Capitale proprio</b>	597,4	597,6
<b>Fondo rischi</b>	-37,0	-37,0
<b>Passivo immobilizzato</b>	-674,8	-674,7
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>-114,4</b>	<b>-114,2</b>

Più nel dettaglio, una breve disamina sulle singole voci:

(in milioni di euro)	31.12.2020	30.06.2021
Immobilizzazioni finanziarie	2,9	2,9
Crediti commerciali verso terzi	0,1	0,1
Crediti tributari e previdenziali	8,5	8,5
<b>Attivo immobilizzato</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>

Ricordiamo che le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da crediti per garanzie e depositi cauzionali; il deposito più rilevante è quello presso Assicurazioni Generali di 2.451 K€ che ha rilasciato, per conto Lucchini in AS, garanzie per la fornitura di rotaie; nella voce sono inoltre compresi un deposito cauzionale a favore di RFI di 73 K€ e uno a favore dell'Autorità Portuale di Piombino per 267 K€.

I crediti previdenziali per 8,5 Mln€ sono relativi ai crediti verso l'INPS a fronte dell'anticipo CIGs erogato dalla società agli ex-dipendenti. Già nell'ambito del secondo progetto di riparto è stata avviata con l'Istituto la procedura per la compensazione di detto credito con i debiti ammessi al passivo con privilegio.

## CAPITALE OPERATIVO

(in milioni di euro)	31.12.2020	30.06.2021
Rimanenze di magazzino	0,5	0,5
Crediti commerciali vs terzi	1,3	1,3
Crediti commerciali vs controllate	0,5	0,5
Crediti tributari e previdenziali	15,7	15,7
Altre attività	0,1	0,1
Debiti vs controllate	-0,1	-0,1
Debiti commerciali e verso terzi	-1,4	-1,4
Debiti tributari e previdenziali	-0,6	-0,0
Altre passività	-0,6	-0,6
<b>Capitale operativo</b>	<b>15,4</b>	<b>16,1</b>



L'unico scostamento di rilievo registrato nel primo semestre 2021 è riferibile al pagamento dei debiti tributari, in particolare del saldo IRAP di competenza dell'anno 2020.

Si rammenta inoltre che:

- Le rimanenze sono relative a residui di magazzino, vendibili come rottame ferroso. Approfittando del momento particolarmente favorevole del mercato del rottame, a fine giugno è stato stipulato un contratto di vendita di tutto il materiale; la cessione e i relativi pagamenti sono proseguiti per tutta l'estate e si concluderanno entro il mese di ottobre.
- Il valore di recupero dei crediti commerciali verso terzi è già nettato dei fondi di rettifica; le principali voci sono relative a crediti verso clienti del settore rotaie.
- I crediti commerciali verso controllate sono principalmente riferibili al credito vantato nei confronti di Lucchini Servizi in AS.
- Nei crediti tributari e previdenziali è registrato il credito IVA per 12 Mln ed altri crediti verso l'Erario per €/Mln 3,7.

Per dettagli sulle **disponibilità liquide** si rinvia al successivo paragrafo 12.

## CAPITALE PROPRIO

La variazione del capitale proprio di 0,2 Mln € recepisce il risultato di periodo, come meglio si analizzerà nel conto economico.

## FONDO RISCHI

Per quanto concerne il fondo rischi, non si è ritenuto opportuno rettificare quanto già appostato in contabilità nel semestre precedente a fronte di contenziosi di natura fiscale, ambientale, giuslavoristica e dei relativi oneri legali oltre alla previsione a finire delle spese generali della Procedura.

## PASSIVO IMMOBILIZZATO

(in milioni di euro)

Debiti vs controllate e correlate  
Debiti commerciali e verso terzi  
Debiti tributari e previdenziali  
Debiti finanziari  
Trattamento di fine rapporto  
**Passivo immobilizzato**

	31.12.2020	30.06.2021
	51,3	51,3
	141,8	141,8
	1,4	1,4
	473,7	473,6
	6,6	6,6
<b>Passivo immobilizzato</b>	<b>674,8</b>	<b>674,7</b>

La variazione in diminuzione registrata nel 1° semestre 2021 deriva dalla prosecuzione del pagamento dei progetti di riparto già dichiarati esecutivi dal Tribunale di Livorno, come più nel dettaglio descritto al prossimo paragrafo 12.

## 7. Conto Economico

Di seguito si riporta il conto economico del primo semestre 2021 secondo lo schema standard definito dal MISE, confrontato col consuntivo del precedente anno.

(migliaia di euro)

Valore della Produzione	2020	1° sem 2021
<b>RICAVI</b>		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30	15
Ricavi diversi	778	
Variazione rimanenze		
<b>Totale Ricavi (a)</b>	<b>808</b>	<b>15</b>
<b>Costi della produzione</b>		
Acquisti di beni e servizi	1.399	267
Costi diversi di produzione	1.631	17
<b>Sub-totale (b)</b>	<b>3.030</b>	<b>284</b>
<b>Valore Aggiunto (a-b)</b>	<b>(2.222)</b>	<b>(269)</b>
Costo del lavoro		
<b>Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)</b>	<b>(2.222)</b>	<b>(269)</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	8	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	3	
Svalutazioni crediti commerciali	0	
<b>Margine Operativo Netto (MON o EBIT)</b>	<b>(2.233)</b>	<b>(269)</b>
(+) Proventi finanziari	271	31
(-) Oneri finanziari	0	
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>271</b>	<b>31</b>
Svalutazione di partecipazioni	0	
Proventi (oneri) straordinari	13.091	69
<b>Totale svalutazioni e partite straordinarie</b>	<b>13.091</b>	<b>69</b>
<b>Utile (Perdita) prima delle imposte</b>	<b>11.128</b>	<b>(168)</b>
Imposte dell'esercizio	(433)	0
<b>Utile (Perdita) Netto</b>	<b>10.695</b>	<b>(168)</b>

Nei ricavi è stato registrato il riaddebito del service amministrativo alle società controllate.

Nella voce acquisti di beni e servizi sono confluite tutte le spese di competenza del semestre, direttamente imputabili alla fase liquidatoria quali le consulenze legali per 89 K€ e le consulenze tecniche-informatiche per 26 K€; nelle spese amministrative, consuntivate per 99 K€, sono inclusi anche i riaddebiti da parte di JSW Italy del personale distaccato per le attività di amministrazione e segreteria presso la Procedura, considerato che la Procedura non ha più personale dipendente.

**8. Attivo/entrate**

(migliaia di euro)	1° sem 2021	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda		28.678			
Immobili (partecipazioni)		272			0
Mobili		2.440			
Mobili registrati					
Crediti vs terzi/controllate		217.699			4.699
Crediti vs erario		9.953			5.492
Interessi attivi	23	1.624			
Azioni revocatorie	44	15.240	nd		
Az. Resp. Amministratori		600	nd		
Az. Resp. Sindaci					
Az. Resp. Banche		nd	nd		
Az. Resp. Revisori					
Az. Resp. Danno Terzi		nd	nd		
Transazioni		31.353			
<b>totale</b>	<b>67</b>	<b>307.859</b>			

Nel semestre le entrate sono riferite all'accredito degli interessi attivi bancari e all'incasso delle rateizzazioni delle azioni revocatorie.

**9. Passivo/uscite**

(migliaia di euro)

<b>spese in prededuzione</b>	<b>1° sem 2021</b>
spese perizie/consulenze tecniche	29
spese legali	132
spese pubblicazioni	
spese amministrative	71
compenso commissario	
compenso comitato	31
compensi professionisti	
spese bancarie	18
transazioni e cause passive	
imposte e tasse di registro	500
altre spese di procedura	195
<b>TOTALE</b>	<b>976</b>

I valori riportati rappresentano gli esborsi effettuati dalla Procedura nel primo semestre. Tra le imposte e tasse di registro, oltre al pagamento di IMU e IRAP si è provveduto al versamento della prima tranche dell'imposta di registro riferita alla transazione Severstal, che si ricorda essere già stata riconosciuta alla procedura ed incassata in sede di transazione.

Si rimanda al prossimo paragrafo 12. Disponibilità liquide, per un quadro completo dei flussi finanziari.

**10. Crediti**

(migliaia di euro)

	30.06.2021
Crediti su vendite e prestazioni	1.821
crediti erariali e previdenziali	15.708
altri crediti	103
<b>totale</b>	<b>17.632</b>

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo al 30.06.2021 dei crediti commerciali già nettati dei fondi per svalutazione e di eventuali debiti in compensazione.

Nei crediti erariali e previdenziali sono registrati il credito IVA per 12 Mln€ e altri crediti tributari per 3,7 Mln€.

**11. Debiti**

(migliaia di euro)	30.06.2021
debiti su acquisti e prestazioni	1.466
debiti erariali e previdenziali	
debiti personale	
altri debiti	632
<b>totale</b>	<b>2.098</b>

Rappresentano i saldi debitori al 30.06.2021 per voci di spesa in prededuzione, oltre ad una serie di poste contabili per le quali si sta provvedendo alla verifica dell'effettiva obbligazione.

Come già anticipato, la diminuzione del semestre è da ricollegarsi principalmente al pagamento dei debiti tributari, in particolare al saldo IRAP di competenza dell'anno 2020.

**12. Disponibilità liquide**

(migliaia di euro)

**86.582**

Rappresentano le disponibilità depositate presso gli istituti di credito al 30.06.2021.

Nella tabella sotto riportata si sintetizza l'evoluzione della liquidità del semestre

<b>SALDO DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 (in €)</b>	<b>87.558.695</b>
<b>ENTRATE 1° semestre 2021</b>	<b>81.965</b>
Incassi da clienti	13.681
Rimborsi fiscali	1.115
Revocatorie ed azioni vs amministratori	43.940
Interessi attivi bancari	23.229
Incasso contributi in c/impianti	
Recupero costi giudizio	
<b>USCITE 1° semestre 2021</b>	<b>-1.058.264</b>
Pagamenti riparti già autorizzati	96.387
Pagamenti a fornitori in prededuzione	413.071
Pagamento Comitato di Sorveglianza	31.303
Pagamento compensi Commissario	
Tasse e imposte di registro	499.938
Commissioni su fidejussioni e spese bancarie	17.565
Ristoro spese legali	
<b>SALDO DISPONIBILITA' AL 30.06.2021 (in €)</b>	<b>86.582.396</b>

<b>13. Riparti</b>	
<b>Numero di riparti effettuati</b>	3
<b>Data ultimo riparto</b>	giu-19

€ (*)	Totale riparti (a)	Crediti Ammessi (b)	Credito residuo (b-a)	% soddisfo (a/b)
<b>Prededuzione</b>	4.573.771	4.573.771	0	100,0%
<b>Ipotecari</b>				
<b>Pignorati</b>				
<b>Privilegiati</b>	29.015.606	36.430.024	7.414.418	79,6%
<b>Chirografari (**)</b>	104.387.743	724.494.719	620.106.976	14,6%
<b>Postergati (**)</b>		38.092.726	38.092.726	0,0%
<b>Totale Generale ripartito</b>	<b>137.977.121</b>	<b>803.591.240</b>	<b>665.614.119</b>	

**(\*) gli importi indicati sono solo riferiti ai crediti ammessi in via definitiva; da segnalare:**

- ammessi con riserva in prededuzione € 4.897.984,27
- ammessi con riserva al privilegio € 9.646.545,48
- ammessi con riserva al chirografo € 8.723.472,76

**(\*\*) col terzo progetto di riparto sono stati accantonati gli importi indicati per crediti ammessi con riserva o con giudizio di opposizione ancora pendente**

- per i crediti chirografari € 1.040.010
- per i crediti postergati € 5.134.120 (accantonamento da rilasciare in seguito all'avvenuta sottoscrizione nel settembre 2020 della transazione col gruppo Severstal)

In data 20 maggio 2021 il Tribunale di Livorno ha rigettato l'opposizione proposta da Rimateria allo stato passivo della procedura Lucchini s.p.a. in Amministrazione Straordinaria; si ricorda che l'ammissione era stata richiesta in prededuzione per l'importo di € 4.345.678,34.

Nel mese di giugno 2021 la società Nalco SpA ha presentato due domande ultratardive al chirografo per un importo complessivo di 137.401,56. Con udienza tenutasi il 15 settembre 2021, in conformità alla richiesta del Commissario, il Giudice Delegato ha rigettato le istanze in quanto inammissibili per ingiustificata tardività.

Con riferimento al totale dei tre riparti dichiarati esecutivi per quasi 138 milioni di euro, al 30.06.2021 residuavano da pagare 120K€ di crediti privilegiati e 828K€ di crediti ammessi al chirografo per posizioni ancora carenti di adeguata documentazione liberatoria al pagamento.

## 14. Contenzioso

### Dettaglio cause in corso

CONTENZIOSO FALLIMENTARE/AMMINISTRATIVO					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini/Pirani	in attesa fissazione udienza	Suprema Corte di Cassazione	112.063,84	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	Il Tribunale di Livorno ha condannato Pirani a pagare alla Procedura Lucchini l'importo di Euro 103.298, oltre accessori e spese legali. Pirani ha proposto appello, che è stato integralmente respinto in data 03.02.2020. Pirani ha presentato ricorso dinanzi la Corte di Cassazione in data 04.11.2020
Lucchini/Banche finanziatrici (azione risarcitoria)	12.01.2022	Corte d'Appello Milano R.G.2216/2020	da € 261.270.994	Prof. Gianluca Brancadoro Avv. Carlo Mirabile	Rigetto del ricorso con sentenza del 21.07.2020; presentato Appello
Lucchini / Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (giudizio di opposizione allo stato passivo)	in attesa fissazione udienza	Suprema Corte di Cassazione (R.G. 6601/2016)	1.144.797,99 (prededuzione)	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	pende giudizio
Lucchini/Coederici Logistics S.p.A. (già T.O.P.) (giudizio di opposizione allo stato passivo)	in attesa fissazione udienza	Suprema Corte di Cassazione (R.G.8984/2016)	2.570.185,11 (prededuzione)	Prof. Avv. Stefano Ambrosini Avv. Nicola Sterbini	pende giudizio
CONTENZIOSO AMBIENTALE					
Lucchini / MATTM - Autorità Portuale di Trieste (giudizio di opposizione allo stato passivo)		Trib. Livorno - R.G. 3687/2016	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Alessandro Salustri Prof. Avv. Ambrosini Prof. Avv. Stefano Grassi	Il Tribunale di Livorno ha integralmente respinto le domande del MATTM e dell'Autorità Portuale di Trieste con ordinanza del 16.10.2018
Lucchini / MATTM - Autorità Portuale di Trieste (giudizio di opposizione allo stato passivo)		Suprema Corte di Cassazione	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni Avv. Alessandro Salustri	In attesa di fissazione dell'udienza di discussione. Il giudizio in questione è stato promosso al fine di ottenere la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Livorno nel giudizio sub R.G. 3687/2016 (v. sopra)
Lucchini + Servola / Ministero dell'Ambiente e altri (giudizio di impugnazione della conferenza dei servizi relativa alla bonifica del sito di Trieste)		TAR Friuli Venezia Giulia - R.G. 362/2014	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Alessandro Salustri	Giudizio sospeso in attesa della definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui sopra
Lucchini / Regione Toscana e MATTM (giudizio di impugnazione dell'ordine di bonifica del sito di Piombino)		Consiglio di Stato - R.G. 7607/2017	Indeterminato	Prof. Avv. Stefano Grassi Prof. Avv. Marco Arato Avv. Alessandro Salustri	Sentenza del 07.05.2021 con rinvio a TAR Toscana. Pende termine per impugnare
CONTENZIOSO FISCALE					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Atto contestazione n. R1PC02W00581 Sanzioni CTR Milano - rga n. 5964/12	in attesa fissazione udienza	2° grado	112.949 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati nel precedente grado di giudizio; pende il giudizio di secondo grado in attesa di fissazione udienza; posizione estinta con le istanze di rottamazione del ruolo ex art. 6 D.L. n. 193/2016 prot. n. 2017-equisdr-2015972 e n. 2017-equisdr-2016225;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB067L01148/2013 Iva su accise 2008 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	421.692 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00244/2014 Iva su accise 2009 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	230.155 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00246/2014 Iva su accise 2010 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	353.880 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00249/2014 Iva su accise 2011 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	297.493 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZB060I00067/2014 Iva su accise 2012 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 4486/19	in attesa fissazione udienza	Cassazione	218.179 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;

Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. TMB063N01252 Iva su accise 2010 gas naturale Corte di Cassazione - rgr n. 6463/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	41.086 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; pende il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. TMB063N00450 Iva su accise 2011 gas naturale Corte di Cassazione - rgr n. 6463/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	72.221 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; pende il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. TZB060100087 Iva su accise 2012 gas naturale CTR Firenze - rgr n. 233/20	in attesa fissazione udienza	2° grado	79.754 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in primo grado; l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello; pende il giudizio innanzi alla CTR di Firenze;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso accertamento n. TZB060100030 Iva su accise 2013 gas altoforno, cokeria, naturale CTP Firenze - rgr n. 174/19	in attesa fissazione udienza	1° grado	250.037 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso accertamento n. TZB060100031 Iva su accise 2014 gas altoforno, cokeria, naturale CTP Firenze - rgr n. 175/19	in attesa fissazione udienza	1° grado	99.464 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Avviso di pagamento n. 3/2016 Accise 2010-2014 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n.		Cassazione	1.238.270 €	Prof. Avv. Paolo Puri	atto parzialmente annullato in primo grado; atto annullato in secondo grado; l'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per Cassazione; pendono i termini per controricorso
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Verbale di irrogazione sanzioni n. 2014/037 Sanzioni su accise 2011-2014 gas altoforno e cokeria CTR Trieste - rga n. 27/19	in attesa fissazione udienza	2° grado	244.776 €	Prof. Avv. Paolo Puri	atto parzialmente annullato in primo grado; Lucchini e Agenzia delle Entrate hanno proposto appello; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Dogane Avviso pagamento n. 14822RU Accise 2008-2013 coke CTP Livorno - rgr n. 251/19	in attesa fissazione udienza	1° grado	1.100.475 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia entrate riscossione cartella 06120190013597561000 accise 2008-2013 coke (Avviso pagamento n. 14822RU) CTP Livorno - rgr n. 108/20	in attesa fissazione udienza	1° grado	1.134.558 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. TMB063N00003/2014 Credito iva 2010 CTR Milano - rga n. 4245/16	in attesa fissazione udienza	2° grado	385.974 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo grado; Lucchini ha proposto appello; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. TMB063N00002/2014 Credito iva 2011 Corte Cassazione - rgr n. 30420/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	818.052 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo e secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. TZB060100001/2014 Credito iva 2012 Corte Cassazione - rgr n. 15118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	444.399 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Provincia di Trieste Avvisi di accertamento n. 1450 - n. 3025 Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi Corte di Cassazione - rgr n. 31682/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	5.045.920 €	Prof. Avv. Paolo Puri	l'importo iniziale pari ad euro 6.286.720 è stato ridotto in secondo grado ad euro 5.045.920; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione solo con riferimento all'importo confermato;
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 081301556/2013, 081301557/2013, 081301558/2013 Imposta regionale demanio marittimo 2008 Corte di Cassazione - rgr n. 25212/17		Cassazione	17.073 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; La Corte di Cassazione ha ridotto l'importo iniziale pari ad euro 23.860 ad euro 17.073
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 09141313/2014, 091401314/2014, 091401315/2014 Imposta regionale demanio marittimo 2009 Corte di Cassazione - rgr n. 9920/18		Cassazione	18.337 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; La Corte di Cassazione ha ridotto l'importo iniziale pari ad euro 25.476 ad euro 18.337
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 101501550/15, 101501551/15, 101501552/15, 111501254/15, 111501255/15, 111501256/15 Imposta regionale demanio marittimo 2010-2011 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	48.491 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento n. 121501259/2015 Imposta regionale demanio marittimo 2012 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	25.117 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Diniego rimborso Irpeg 2002 Credito d'imposta CTP Torino - rgr n. 1054/18	29-set-21	1° grado	526.193 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;



Con riguardo all'elenco delle cause sopra riportate, si formulano commenti relativi agli eventi giudiziari intervenuti nel corso del primo semestre del 2021 con citazione altresì degli aspetti più significativi verificatisi fino alla data della presente relazione.

La scadenza di alcuni eventi giudiziari, già prevista per il secondo semestre 2020 e differiti, in virtù della sospensione dei termini processuali per effetto dei decreti emessi in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19, ai primi mesi dell'anno 2021 è stata ulteriormente prorogata anche a termini più lunghi per il secondo semestre 2021 od anche nell'anno 2022. La diversa programmazione delle udienze, in particolare, rileva per l'azione civile pendente in Corte d'Appello Milano e per lo sviluppo di alcune tematiche di contenzioso ambientale. Degli eventi giudiziari differiti verrà data, comunque, puntuale notizia nel seguito.

Con riferimento al contenzioso fallimentare e civile:

Per quanto concerne le azioni di revocatoria fallimentare, si ricorda che tutte le azioni proposte nei confronti di soggetti imprenditoriali italiani si sono concluse con successo in primo e secondo grado, ove esperito, di giudizio.

In relazione all'accordo transattivo stipulato nel febbraio 2020 con la società Bertocci S.r.l. per un pagamento rateale a saldo e stralcio in favore della Procedura delle somme di condanna ed alla successiva richiesta della società di concederle una moratoria con sospensione temporanea del pagamento dei ratei, si conferma l'avvenuta ripresa dei pagamenti regolari, come concordato, da marzo 2021.

In merito all'ultima azione revocatoria pendente, quella nei confronti della società Pirani che ha presentato il 4 novembre 2020 ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 3 febbraio 2020, di rigetto integrale delle avverse pretese, si è tuttora in attesa della fissazione d'udienza da parte della Corte di Cassazione.

In merito alla causa promossa in data 23 marzo 2018 dalla Procedura dinanzi al Tribunale di Milano avverso le banche (Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., BNP Paribas - Succursale Italiana, Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., Banca Imi S.p.A., Natixis S.A., Société Générale S.A. - Succursale di Milano e UBI Banca S.p.A) firmatarie dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della società ex art. 182-bis l. fall., si fornisce qui un breve aggiornamento sull'andamento del processo nell'anno in corso.

Si ricorda che l'azione promossa dalla Procedura mira ad ottenere il risarcimento dei danni dalle stesse banche arrecati alla Lucchini per aver concorso, con abusivo ricorso a tale strumento contrattuale, all'elaborazione e all'esecuzione dell'accordo, nonché per aver causato un ritardato ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria.

A seguito dell'esito sfavorevole della vertenza in primo grado, conclusa con la sentenza del 21 luglio 2020 del Tribunale di Milano, la Procedura, acquisiti concordanti pareri legali in proposito, ha giudicato sussistenti adeguati argomenti difensivi a supporto della presentazione dell'atto di appello innanzi alla Corte di Milano, avvenuta nei termini di rito nel mese di settembre 2020, per ottenere la riforma della prima decisione con conseguente caducazione anche della condanna subita al risarcimento delle spese di lite. La prima udienza in citazione è stata differita (per la nuova sospensione dovuta alla recrudescenza pandemica Covid) alla data del 31 marzo 2021, ed avrebbe dovuto tenersi in presenza. Le controparti bancarie, costitutesi tempestivamente entro il giorno 11 marzo 2021, hanno fatto rilevare che il numero complessivo dei difensori e le cautele ancora imposte dal governo per l'emergenza pandemica non rendevano possibile tenere tale udienza in presenza e la Corte ne ha ulteriormente differito la data al 12 maggio 2021, con trattazione da remoto.

Quando si è tenuta l'udienza, il giudice relatore ha esposto le tesi della Procedura appellante e sintetizzato le difese delle banche convenute. Non si è però tenuta discussione tra le parti, anche in considerazione delle notevoli difficoltà di collegamento e, quindi, di interlocuzione tra i presenti; comunque il Presidente

del Collegio, ritenuta valida l'udienza, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 12 gennaio 2022 ed ha concesso a tutte le parti termine per il deposito delle loro memorie conclusionali e delle note di replica. La Procedura, a tale prossima udienza, intende reiterare le proprie argomentazioni e, in particolare, la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie, in primis testimoniali, già presentata in prime cure. Anche in considerazione dell'auspicato caso di accoglimento della richiesta, non risulta facile prevedere la successiva durata del processo.

Infine si segnala che l'ultimo procedimento avente un oggetto fallimentare, instaurato in data 24 giugno 2020 dalla società Rimateria, avverso il rigetto della propria domanda di ammissione al passivo in prededuzione dell'importo di Euro 4,3 Mln, è stato respinto integralmente dal Tribunale di Livorno in data 20.05.2021 con sentenza ormai passata in giudicato.

### **Con riferimento ai contenziosi in materia ambientale:**

E' stato già ampiamente illustrato, nella precedente relazione semestrale, lo sviluppo delle vertenze aventi un oggetto riconducibile alle tematiche ambientali connesse alle attività siderurgiche dei decenni passati presso i vari siti industriali del Gruppo Lucchini.

Si è in particolare sottolineato come il contenzioso relativo all'accertamento delle eventuali responsabilità per danni all'ambiente arrecati dalle società del Gruppo Lucchini sia al momento pendente su due piani giurisdizionali paralleli e solo in parte concorrenti, pur avendo il medesimo presupposto di acclarare l'imputabilità alle società stesse degli eventi causativi degli inquinamenti oggi riscontrabili.

Il primo, e più risalente, è quello del diritto fallimentare a seguito dell'azione attivata dal Ministero dell'Ambiente e dall'Ente Porto di Trieste fin dal 10 giugno 2013 per ottenere una pronuncia di ammissibilità dell'insinuazione al passivo delle amministrazioni straordinarie Lucchini e Servola, in prededuzione, di un ingente importo che gli attori stimano asseritamente necessario sostenere, a vario titolo (messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, rimozione cumuli etc), per ristorare i danni ambientali rilevati. Come più volte sottolineato, quest'azione è stata rigettata in ben quattro sedi di giudizio: due volte dal Tribunale di Livorno, poi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia favorevole alle tesi difensive delle procedure Lucchini sul merito e, da ultimo, di nuovo dal Tribunale in sede di rinvio, con l'ordinanza del 9 ottobre 2018, nuovamente impugnata per cassazione dall'Avvocatura dello Stato. Quest'ultima impugnativa, come ricordato, è tuttora pendente innanzi alla suprema Corte senza che ancora sia stato possibile ottenere la fissazione dell'udienza in quella sede.

In sede civile, quindi, si deve ancora decidere se l'importo richiesto dagli attori come risarcimento danni (in ipotesi corrispondente agli oneri da porre a carico delle procedure per le attività di ripristino e bonifica) è congruo e se è concretamente insinuabile al passivo in una delle forme ammesse dal diritto fallimentare (prededuzione, privilegio o chirografo). Si ricorda che la Cassazione ha già affermato che potranno essere considerate solo le somme "erogate" (e non soltanto stanziata a bilancio) per le finalità suddette e che la prima sentenza del Tribunale di Livorno è stata solo parzialmente cassata dalla suprema Corte per la parte in cui non aveva accertato con apposita perizia chi fosse l'effettivo soggetto causativo dei danni ambientali accertati nei siti industriali in esame.

Sul secondo piano, del contenzioso amministrativo, la materia del contendere è sorta, in primo tempo, a seguito dell'avvenuta individuazione, da parte della Regione Toscana, della Lucchini in A.S. e di Fintecna quali soggetti entrambi responsabili per la contaminazione del sito LI-053a dello stabilimento di Piombino, con esclusione, quindi, della zona dei cumuli. Avverso l'affermazione di tale responsabilità soggettiva le società interessate hanno proposto ricorso in primo grado innanzi al TAR Toscana da Lucchini e Fintecna impugnando i decreti della Regione Toscana n. 4738/2016 e n. 6812/2016. sotto vari profili di illegittimità. Il

TAR Toscana con propria sentenza n. 641/2017 ha definito il giudizio accogliendo una delle eccezioni preliminari dei resistenti, quella sul difetto di competenza della Regione per la riserva allo Stato dell'intera materia degli inquinamenti e, perciò, non esaminando il merito del ricorso.

La questione litigiosa è divenuta, in questo senso, anche e prioritariamente, quella di arrivare a stabilire, dopo varie pronunce in merito dei tribunali amministrativi di segno opposto fra loro, un chiaro riparto di competenza tra Stato e Regioni per la disciplina della materia. Sotto questo profilo, si spiega che la decisione sia stata impugnata in appello direttamente dal Ministero dell'Ambiente (e poi dalla Regione Toscana stessa) innanzi al Consiglio di Stato, travalicando l'oggetto specifico dei due provvedimenti sopra citati, per abbracciare in primis la questione del riparto di competenza Stato-Regioni.

Non sorprende, pertanto, che l'Avvocatura dello Stato abbia sollecitato la pronuncia del massimo organo di giustizia amministrativa con l'istanza di prelievo di cui si è data notizia nella precedente relazione e che, fissata l'udienza per il 18 marzo 2021, il ricorso sia stato definito con sentenza n. 3575 depositata già in data del 7 maggio 2021.

La sentenza del Consiglio di Stato merita in questa sede puntuale commento poiché, oltre a statuire sul merito dei due provvedimenti impugnati, contiene principi di ordine generale che possono applicarsi a tutti i vari profili di contenzioso ambientale pendenti per i siti siderurgici nazionali.

La pronuncia, infatti, ha accolto l'appello proposto dal Ministero (riconoscendo la competenza della Regione ad effettuare l'accertamento della responsabilità per la contaminazione all'interno di un sito di interesse nazionale come definito dallo Stato), ma ha altresì accolto i motivi di primo grado riproposti da Fintecna e da Lucchini con riguardo alla carenza di istruttoria condotta dalla Regione in relazione al riparto interno delle responsabilità tra le due società.

In questo modo il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento degli atti della Regione Toscana disposto a suo tempo dal TAR Toscana anche se con motivazione diversa (non più per difetto di competenza, ma per carenza di sufficiente approfondimento in sede di istruttoria).

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la Regione non ha approfondito la consistenza del contributo causale di ciascuna società ed ha quindi effettuato un'attribuzione generica di responsabilità, non aderente ai canoni esegetici evincibili dal diritto europeo dell'ambiente *"basati sui principi della responsabilità personale per il proprio fatto colpevole"*, il cosiddetto principio del *"chi inquina paga"*.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che *"l'atto di individuazione del soggetto responsabile debba essere annullato nella sola parte in cui ha omissso l'approfondimento istruttorio del riparto delle responsabilità tra la S.p.a. Fintecna e la S.p.a. Lucchini, oggi in amministrazione straordinaria"*, pur affermando che *"l'applicazione delle specifiche ed oggettive regole tecniche tipiche delle discipline e delle scienze in materia di inquinamento ambientale non ha lasciato alcun margine di dubbio o di opinabilità circa la verifica del danno ambientale e la sua riconducibilità alla natura delle attività esercitate dalla società che si sono avvicinate negli anni sul sito"*.

Per quanto specificamente riguarda le conseguenze della sentenza in commento per le procedure Lucchini e Servola, non può mancarsi di evidenziare come la parte più negativa della pronuncia sia quella relativa all'affermata legittimazione passiva della procedura di amministrazione straordinaria nei processi per danni ambientali, finora denegata dalla prevalente giurisprudenza secondo la quale non poteva affermarsi una successione pura e semplice del curatore fallimentare o del commissario di amministrazioni straordinarie nelle responsabilità gestionali dell'impresa fallita.

In effetti, sul punto dell'applicabilità anche agli organi delle procedure di amministrazione straordinaria di una responsabilità ambientale (seppur generica e contestabile) per la pregressa attività industriale, il Consiglio di Stato si è limitato ad aderire integralmente a quanto statuito dalla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 3/2021, ritenendo applicabile anche alla figura del Commissario straordinario (*"assumendo anch'esso la detenzione dei rifiuti e le connesse responsabilità"*), le conclusioni secondo cui *"la presenza dei*

*rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell'impresa, tramite l'inventario dei beni dell'impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comportino la sua legittimazione passiva all'ordine di rimozione".*

A quest'ultimo proposito è stata altresì rigettata l'istanza presentata dai legali della procedura di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, che era fondata su una pluralità di argomentazioni che, tuttavia, non sono state espressamente esaminate dalla sentenza in commento. Si confida che l'argomento della responsabilità diretta degli organi delle procedure fallimentari potrà essere ripreso e trovare una diversa considerazione in sede di appello agli organi della giustizia europea.

Sul piano delle conseguenze attuative della sentenza, è possibile prevedere una "riattivazione" da parte della Regione del procedimento di individuazione del/dei responsabili degli inquinamenti del sito di Piombino, al fine di pervenire al puntuale riparto interno delle responsabilità tra Fintecna e Lucchini.

Nell'ambito di tale nuovo procedimento, la Procedura potrà certamente integrare i propri apporti partecipativi alla nuova istruttoria, volti a superare i risultati degli accertamenti tecnici a suo tempo condotti dalla Regione prima di emanare i due provvedimenti dirigenziali impugnati al TAR e giudicati insufficienti dal Consiglio di Stato.

L'integrazione documentale potrà avere come iniziale punto di riferimento gli accertamenti della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale di Livorno in sede di rinvio della diversa causa (fallimentare) pendente tuttora in cassazione, che è stata condotta in un articolato procedimento contraddittorio tra i periti nominati da quel Tribunale ed è stata conclusa, si badi bene, in un tempo successivo alla lacunosa istruttoria della Regione. Si rammenta, in proposito, che la CTU aveva concluso che, accertata la preesistenza dell'inquinamento del sito di Piombino al momento dell'acquisto da parte di Lucchini S.p.A., *"non sono presenti elementi che permettano di stabilire le variazioni degli impatti ambientali nel tempo, di attribuire alle diverse gestioni i differenti effetti e quindi di discernere in quale misura i numerosi soggetti che hanno svolto attività siderurgica nei siti in questione dalla metà dell'800 in poi, abbiano contribuito all'attuale stato di inquinamento", non essendo possibile dunque "l'accertamento della sussistenza del nesso di causalità materiale tra le attività svolte dalla Lucchini S.p.A. e l'inquinamento riscontrato".*

Avverso i nuovi futuri provvedimenti che venissero emanati dalla Regione, la Procedura conserva, ovviamente, la facoltà di proporre ricorso e la possibilità di attivare il doppio grado di giurisdizione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare peraltro verosimile che il primo e rilevante effetto di questa sentenza del Consiglio di Stato sia che le sue statuizioni possano essere utilizzate in modo strumentale dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del giudizio civile di opposizione allo stato passivo pendente davanti alla Corte di Cassazione, al fine di rimettere in discussione quanto accertato dal Tribunale di Livorno con il decreto n. 1089 del 9.10.2018.

Sul punto il Ministero potrà altresì cercare di utilizzare a proprio vantaggio l'affermazione del medesimo Consiglio di Stato secondo cui *"nel raffronto tra i due giudizi [amministrativo e civile], sarebbe certamente pregiudiziale l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo attributivo della responsabilità giuridica per l'inquinamento commesso e dei conseguenti oneri riparatori e risarcitori".*

Per non pregiudicare l'esito futuro della causa di cui si attende la fissazione davanti alla Cassazione e consentire quanto meno l'esame della memoria che sarà depositata dal Ministero, si ritiene che, in via cautelativa rispetto a quest'ultimo giudizio e nell'auspicio che esso possa finalmente concludersi in tempi relativamente brevi, sia opportuno non lasciare che la sentenza del Consiglio di Stato passi medio tempore in giudicato.

Per ottenere tale risultato non può che prendersi in considerazione la possibilità di un'impugnativa, da parte di Lucchini della sentenza del Consiglio di Stato. Quest'ultima, secondo valutazioni condivise dai legali che hanno assicurato le difese nel giudizio amministrativo, anche per Fintecna, appare almeno

astrattamente impugnabile sotto due profili: per revocazione innanzi allo stesso Consiglio di Stato (in particolare per errore di fatto nella lettura degli atti interni al suo stesso giudizio, avendo il Consiglio errato nel ritenere non dedotto con il ricorso introduttivo il vizio di competenza della Regione rispetto alla Provincia); e/o con ricorso alla Corte di Cassazione (per l'omesso rinvio alla Corte di Giustizia UE della questione relativa alla responsabilità del Commissario straordinario rispetto all'inquinamento prodotto dalla Lucchini S.p.A. in bonis).

Il ricorso per revocazione e il ricorso per cassazione vengono a scadere, in assenza della notificazione della sentenza, il 9 dicembre 2021. Laddove la sentenza venga invece notificata, i due ricorsi dovranno essere presentati entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza. A seguito delle impugnative che si valuta necessario presentare, è ragionevole ritenere che anche le azioni amministrative che la Regione Toscana dovrebbe intraprendere in ottemperanza della sentenza per la nuova istruttoria, di per sé lunghe e costose, potrebbero subire un rinvio in attesa del definitivo chiarimento della questione litigiosa.

A completamento dell'informativa sulle problematiche ambientali giova sottolineare che la sentenza del Consiglio di Stato lascia impregiudicati gli altri giudizi in corso e sospesi presso il TAR Friuli Venezia Giulia in attesa della pronuncia di Cassazione sull'ultima impugnativa del Ministero Ambiente ed Ente Porto di Trieste, mentre restano da valutare i possibili effetti sulle tematiche specifiche della gestione di rifiuti da produzioni siderurgiche d'altoforno, tradizionalmente stoccati nelle aree interne o limitrofe, ove disponibili, dei rispettivi siti.

In effetti la sentenza che aveva ad oggetto specifico l'attribuzione di responsabilità per la bonifica ambientale degli spazi produttivi dell'impianto di Piombino, nomina più volte, come si è visto, la gestione dei rifiuti (intendendosi per gestione, anche oltre l'attività di loro stoccaggio, ormai terminata nei siti Lucchini, la loro custodia in sicurezza fino al cd "post mortem") come uno dei temi di responsabilità oggettiva dei soggetti subentranti nella tenuta di siti industriali. Come ben noto per recenti e plurime vicende in varie regioni italiane, l'argomento "rifiuti" presenta profili di particolare delicatezza e criticità rilevabili anche a grande distanza di tempo, per le quali è apparso comportamento prudentiale da parte della Procedura attivare i propri legali con competenze specialistiche in materia ambientale e dei reati connessi.

Si è anche rilevato che eventuali ipotesi di responsabilità oggettiva per la detenzione dei rifiuti si presentano con connotati diversi nei due siti di produzione siderurgica: per Piombino, la vasta area demaniale da bonificare è tuttora oggetto di ipotesi d'intervento, di cui anche la Procedura è parte informata pur se fin dal 2013 ha prodotto, ai sensi di legge, dichiarazione di non voler prendersi in carico la porzione di stabilimento interessata né mai la ha utilizzata.

Per Trieste, viceversa, il contenzioso concerne la richiesta di smaltimento a carico della Lucchini del residuo cumulo situato su terreni demaniali marittimi formulata dall'Autorità Portuale di Trieste, pur se l'originario programma di utilizzazione dell'area per fini di allargamento della piattaforma logistica è stato abbandonato. In ordine alla gestione di tale cumulo, al momento pendono due ricorsi delle Procedure Lucchini/Servola: il primo, in sede amministrativa, innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia avverso l'ordine di smaltimento, giudizio sospeso assieme a tutti gli altri di cui si è appena detto per decisione di quel TAR; il secondo, in sede tributaria, attualmente pendente in Cassazione-Sezione tributaria avverso l'imposizione da parte della Provincia di Trieste di una multa di rilevante importo (di cui si approfondiscono le ragioni in sede di commento ai contenziosi fiscali) basata anch'essa sull'assunto di una responsabilità oggettiva di chi ha gestito lo stabilimento nell'ultimo decennio.

Come già rilevato nella precedente relazione, la vastità delle superfici interessate dallo stoccaggio dei residui di lavorazione e la loro collocazione in aree di possibile utilizzo per altre finalità immobiliari di interesse per la proprietà demaniale, sono tali da suscitare particolari attenzioni da parte di autorità

pubbliche a livello locale anche oltre il mero profilo della tutela ambientale, nel contesto di processi di nuova programmazione degli interventi nei comprensori industriali interessati.

In definitiva, rispetto ai contenziosi aventi ad oggetto le problematiche ambientali, si mantiene l'avvertenza che, oltre alla necessità di dare la dovuta attenzione all'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato sopra commentata e di quella attesa in Cassazione, sarà comunque necessario proseguire con determinazione negli impegni di difesa degli interessi della Procedura in ogni sede in cui venga valutata l'adozione di provvedimenti per danni ambientali attribuibili all'attività industriale di Lucchini nei due siti.

In tale ottica andrà valutato con particolare prudenza l'ammontare del fondo rischi ad oggi accantonato per far fronte allo scenario più sfavorevole.

#### **Con riferimento ai contenziosi in materia societaria:**

Si ricorda che la Procedura, tuttora azionista con una partecipazione del 12,50% nella società Rimateria, ormai fallita, si trova coinvolta in un complicato scenario di diversi contenziosi scaturiti a seguito della cessione di quote di partecipazione della società ai due nuovi soggetti industriali privati da parte di ASIU SpA in liquidazione, originaria detentrica della partecipazione di controllo.

Si riepilogano qui di seguito gli sviluppi di tali vertenze, già citate nella precedente relazione, alla luce dei nuovi fatti societari intervenuti:

- Contenzioso fra Unirecuperi e Navarra (acquirenti di quote di partecipazione), in cui è stata citata anche Lucchini, presso il Tribunale di Firenze R.g. 2090/2019. Lucchini si è costituita in via meramente formale al solo fine di monitorare il processo. La prossima udienza è stata fissata al 4 ottobre 2022 per precisazione delle conclusioni.
- Contenzioso proposto da Navarra, contro Rimateria, Unirecuperi, Lucchini e ASIU, innanzi al Tribunale Firenze R.g. 6489/2019 con impugnazione di delibere assunte da Rimateria. In tale causa la Procedura Lucchini si è costituita, affinché fossero respinte le pretese di Navarra, proponendo - a sua volta - domanda riconvenzionale per il danno costituito dalla diminuzione del valore della propria partecipazione in Rimateria. All'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori fissata per il 3 marzo 2021 e tenuta con trattazione cartolare, il giudice ha rinviato le parti per la precisazione delle conclusioni al 22 novembre 2022.
- Azione di responsabilità promossa da Navarra presso il Tribunale di Firenze con atto notificato nel mese di febbraio 2020 nei confronti degli amministratori susseguiti nel corso del tempo nel consiglio di amministrazione di Rimateria, inclusi due membri designati dalla stessa Lucchini. Con diverse causali, riferite ai vari amministratori, Navarra ha instaurato un'azione risarcitoria per complessivi circa 14 milioni di euro, per pretesi danni causati. La Procedura potrebbe essere chiamata a risponderne, in quanto i due membri sedevano in Consiglio quali referenti della società e sono stati nominati con la pattuizione che essi fossero tenuti indenni e manlevati, salvo ovviamente il caso di dolo, da ogni e qualsiasi responsabilità o danno loro eventualmente imputati in connessione all'espletamento dell'incarico per conto di Lucchini. In data 7 luglio 2021 il Tribunale di Firenze ha dichiarato l'interruzione del giudizio a seguito del fallimento di Rimateria. Il termine per l'eventuale riassunzione del giudizio scade il 15 novembre 2021.

**Per quanto riguarda il contenzioso fiscale:**

E' bene ricordare, per un apprezzamento dei risultati giudiziari conseguiti e del tempo necessario per la chiusura delle partite litigiose ancora in atto, che i giudizi in cui questa Amministrazione Straordinaria era convenuta sono stati complessivamente 46 e, a seguito dell'attività difensiva posta in essere per resistere alle pretese avanzate dall'Amministrazione Finanziaria ad oggi il numero dei giudizi pendenti è di 24 e la pretesa ridotta a 12,7 milioni di euro ca.

Considerata l'entità degli importi ancora controversi si può ritenere che l'Amministrazione Finanziaria non rinuncerà all'impugnazione delle sentenze ad essa sfavorevoli e non desisterà dal costituirsi in giudizio e resistere nei contenziosi incardinati dalla Procedura.

L'andamento dei giudizi ancora pendenti non consente di avere cognizione sui tempi (da ritenersi incomprimibili con particolare riferimento a quelli pendenti dinanzi la Corte di Cassazione, non potendo in tale sede sollecitare ad istanza di parte una definizione in tempi più rapidi) ed ovviamente sugli esiti degli stessi.

Occorre a tal proposito rammentare (come già rilevato nelle precedenti relazioni) che il giudizio tributario, una volta incardinato mediante proposizione del ricorso (o dell'appello) davanti alla competente Commissione Tributaria, nonché dinanzi la Corte di Cassazione mediante proposizione del ricorso è, sottratto all'iniziativa processuale delle parti, alle quali ritualmente non compete sollecitare la trattazione della causa se non nei casi normativamente previsti. Le tempistiche dei giudizi appresso elencati sono pertanto sostanzialmente riconducibili a impulsi delle Commissioni Tributarie territoriali volta per volta investite della controversia, nonché della Corte di Cassazione, le quali ne fissano la trattazione in funzione delle rispettive esigenze organizzative.

Di seguito gli aggiornamenti per le principali tipologie di contenzioso:

1. Contenzioso concernente l'atto di contestazione delle sanzioni n. R1PCO2W00581. Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Commissione Tributaria Regionale di Milano R.G.A. n. 5964/12. Sanzioni relative ad IRES anno 2004. Valore della causa: euro 112.949. Non si segnalano ulteriori aggiornamenti intervenuti rispetto a quanto indicato nella precedente relazione.

2. Contenziosi in materia di IVA su accise. Come descritto nella precedente relazione i contenziosi in oggetto si riferiscono agli avvisi di accertamento n. TMB067L01148/2013, n. TMB064I00244/2014, n. TMB064I00246/2014, n. TMB064I00249/2014, n. TZB060100067/2014, n. TMB063N01252, n. TMB063N00450, n. TZB060100087, n. TZB060100031 e TZB060100030. Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 2.063.961. Non si segnalano ulteriori aggiornamenti.

3. Contenziosi in materia di accise. Rispetto a quanto già riportato nella precedente relazione si segnala quanto segue:

- come evidenziato nelle precedenti relazioni, l'Agenzia delle Dogane di Trieste ha notificato alla Lucchini S.p.A. in A.S. l'avviso di pagamento n. 3/2016 e il verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 contestando il presunto omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di gas di altoforno e di gas coke in relazione allo stabilimento di Trieste.

Per quanto concerne il giudizio relativo all'avviso di pagamento n. 3/2016 (R.G.A. n. 303/17 e n. 300/17) in data 3 febbraio 2021 si è celebrata l'udienza di discussione della controversia.

Con sentenza n. 53/2/21 depositata in data 12 aprile 2021 la Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha annullato l'avviso di pagamento n. 3/2016. Più nel dettaglio, i Giudici hanno messo in evidenza che

l'assenza di una norma espressa relativa alla tassazione dei gas di cokeria e altoforno avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione Finanziaria, da un lato, a svolgere una fase di contraddittorio "preventivo" più articolata ed effettiva e, dall'altro, ad adottare un maggior rigore nella motivazione dell'atto di accertamento.

Avverso la predetta sentenza, in data 3 luglio 2021, ha interposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle dogane e la Procedura ha resistito con controricorso notificato il 13 settembre 2021.

Il giudizio avente ad oggetto le sanzioni collegate all'avviso di pagamento in materia di accise di cui sopra (verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 (R.G.A. n. 27/19) pende separatamente dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Trieste in attesa che venga in quella sede fissata l'udienza di discussione;

- in data 04/04/2019 l'Agenzia delle Dogane di Livorno ha notificato l'avviso di pagamento n. 14822RU con il quale ha contestato l'omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di coke in relazione allo stabilimento di Piombino per euro 1.100.475. Avverso l'indicato provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno (R.g.n. 251/19) e attualmente il giudizio risulta pendente. L'udienza inizialmente fissata per il giorno 18 marzo 2020 è stata dapprima rinviata al 23 settembre 2020, successivamente al 28 ottobre 2020 ed infine, d'ufficio, a nuovo ruolo;

- la pretesa già oggetto dell'avviso di pagamento n. 14822RU è stata iscritta a ruolo ed è stata avviata la procedura di riscossione provvisoria da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con la notifica della cartella di pagamento n. 06120190013597561000 per euro 1.134.558. Avverso l'indicato provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno e attualmente il giudizio (R.g.n. 108/2020) risulta pendente in attesa che venga fissata udienza.

Il valore complessivo delle controversie aventi ad oggetto le accise è pari ad euro 2.583.521.

Si segnala che tali posizioni non risultano insinuate al passivo.

4. Contenziosi in materia di credito d'imposta sul valore aggiunto. Come già rilevato nella precedente relazione i contenziosi in oggetto riguardano l'impugnazione degli avvisi di accertamento n. TMBCR4I00003/2014 n. TMBCR4I00002/2014 e n. TZBCR0100001/2014. Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 1.648.424. Non si segnalano ulteriori aggiornamenti.

5. Contenziosi concernenti gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui alla determinazione n. 1450 ed alla determinazione n. 3025 emessi dalla Provincia di Trieste, per tributo discarica rifiuti solidi, relativi all'esistenza di una "discarica abusiva" costituita da due cumuli di rifiuti. (Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Provincia di Trieste. Commissione Tributaria Regionale di Trieste – R.G.A. n. 390/16 e n. 391/16).

Con la sentenza n. 36-3-20 depositata in data 3 marzo 2020 la Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha accolto parzialmente gli appelli, rideterminando e riducendo gli importi richiesti dalla provincia di Trieste a titolo di imposta e di sanzioni. Più nel dettaglio, i Giudici di secondo grado, pur disattendendo le difese preliminari di carattere procedurale e di merito sulla carenza del presupposto impositivo per mancato accertamento di un sotteso reato ambientale (non essendo ascrivibile, alla Lucchini, la condotta soggettiva che costituisce il presupposto del reato, ovvero sia la realizzazione o gestione di una discarica abusiva o l'abbandono di rifiuti) sollevate dalla Società, hanno accolto la contestazione relativa alla rideterminazione del tributo dovuto riducendo tale importo ad euro 1.261.480 a cui aggiungere le relative sanzioni per euro



3.784.440. La pretesa complessiva è stata quindi ridotta dall'iniziale richiesta di euro 6.286.720 ad euro 5.045.920.

A tal fine, il Collegio ha valorizzato la stima resa nell'ambito del procedimento penale di sequestro dei "cumuli A e B" avviato dalla Procura di Trieste nel 2008, conclusosi con una sentenza di rito.

Avverso tale pronuncia pende attualmente ricorso per Cassazione affidato a tre motivi con i quali la Procedura ha contestato la sentenza di seconde cure nella parte in cui (i) ha rigettato l'eccezione concernente la decadenza della Provincia dal potere di accertamento; (ii) ha rigettato le eccezioni preliminari svolte dalla Società in relazione alla nullità dei provvedimenti impositivi; (iii) ha escluso che, nel caso di specie, l'accertamento del tributo di cui si discute presupponesse il previo positivo accertamento del reato ambientale.

La Regione ha notificato il proprio controricorso omettendo però di impugnare, con ricorso incidentale, il capo della sentenza a sé sfavorevole in relazione al quantum della pretesa.

La decisione di interporre ricorso per Cassazione avverso la pronuncia in commento è dipesa prevalentemente dalla volontà di evitare che l'omessa impugnazione potesse tradursi in una implicita acquiescenza da parte di Lucchini ad alcune affermazioni della Commissione Tributaria Regionale che sembrano riferirsi ad una responsabilità della Società nella condotta di inquinamento del sito industriale.

Pur nella consapevolezza della autonomia tra i vari procedimenti relativi alle questioni ambientali e, nello specifico, tra quelli inerenti alla produzione di scarti di lavorazione dell'attività siderurgica nei due siti, si è ritenuto in ogni caso opportuno e coerente con la linea difensiva adottata, anche nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui si è detto, rimarcare l'estraneità della Procedura agli addebiti, non essendone stata acclarata in modo circostanziato una responsabilità attiva o omissiva nella generazione dei rifiuti.

Valore della causa: euro 5.045.920.

6. Contenziosi in materia di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo. I contenziosi in oggetto si riferiscono all'impugnazione degli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni n. 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014, n. 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015.

In data 2 febbraio 2021 si è celebrata l'udienza di discussione delle cause relative agli atti di accertamento 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014. Con le Ordinanze n. 16273/21 e 16275/21, depositate in data 10 giugno 2021, la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Lucchini riducendo gli importi inizialmente richiesti. Più nel dettaglio, i Giudici, pur confermando il proprio orientamento quanto alla legittimità della ripresa a tassazione hanno accolto le ragioni della Società in relazione alla inesigibilità delle sanzioni e degli accessori, ritenendo sussistente il legittimo affidamento di Lucchini rispetto alle indicazioni provenienti dalla stessa Amministrazione. L'importo annullato è pari a ca. 13.924,00 euro.

Detti importi non risultano attualmente insinuati al passivo.

Attualmente il giudizio pende con riferimento ai restanti avvisi di accertamento 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015 in attesa che venga fissata la data di discussione.

Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 109.020.

7. Contenzioso concernente il silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso presentata per il recupero dell'IRPEG relativa all'anno 2002. Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Commissione Tributaria Provinciale di Torino – R.G.R. n. 1054/18. Imposta: IRPEG anno 2002. Valore della causa: euro 526.193.

la data per l'udienza di trattazione della controversia inizialmente fissata per il giorno 10 giugno 2020, poi rinviata d'ufficio al 4 novembre 2020, successivamente al 26 maggio 2021 e da ultimo al 29 settembre 2021. All'udienza tenutasi in data 29 settembre 2021 a seguito di discussione orale della causa la stessa è stata trattenuta in decisione. Attualmente si attende il deposito della sentenza.

**Con riferimento ai contenziosi in materia penale:**

Si è estinto per prescrizione il procedimento per infortunio di minore gravità, indicato nella precedente relazione, con asserita responsabilità di un dirigente della Lucchini, e per la quale era stata attivata tempestivamente la garanzia assicurativa in essere che copre anche gli oneri delle relative difese in giudizio. L'estinzione è stata dichiarata all'udienza del 21 febbraio u.s. innanzi al Tribunale di Livorno.

**15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura**

<b>Atto</b>	<b>Data Prevista</b>
Cessione immobile Condove	mar-22
Cessione/liquidazione partecipazioni	nd
Realizzo del capitale operativo netto	nd
Residuo magazzino	ott-21
Chiusura contenzioso: amministrativo	nd
giuslavoristico	nd
fiscale	nd
Chiusura cause penali	nd
Azioni revocatorie	nd
Azioni risarcitorie	nov-22
Ripartizioni attivo liquido:	
- quarto riparto privilegiati	nd
- secondo riparto parziale chirografi	nd
- altri riparti	nd

**16. Preventivo costi della procedura**

(migliaia di euro)

VOCE DI SPESA	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 1° SM 2021	A FINIRE
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	2,0	0,8	1,2
CANCELLERIA STAMP. ED ALTRI COSTI D'UFF.	0,1		0,1
SERVIZIO ACQUEDOTTO CONDOVE	1,8	0,3	1,5
MANUTENZIONE SU BENI PROPRI (UFF. CONDOVE)	0,0		0,0
SERVICE JSW	60,0	30,0	30,0
SPESE VARIE	0,2		0,2
SPESE LEGALI	370,0	89,0	281,0
TRANSAZIONI E RISARCIMENTI DIVERSI	10,0		10,0
SPESE NOTARILI	0,0		0,0
CONSULENZE INFORMATICHE	18,0	12,0	6,0
CONSULENZE TECNICHE E PERITALI/ AVVISI	30,0	14,0	16,0
CONSULENZE AMMINISTRATIVE/TRIBUTARIE	170,0	99,0	71,0
TRASPORTI C/CLIENTI NAZIONALI VIA FERROVIA/GOMMA	30,0	0,1	29,9
SPESE TELEFONICHE	3,5	1,8	1,7
SPESE POSTALI E ACQ. FRANCOBOLLI	0,1		0,1
CONGUAGLIO COMPENSI AL COMMISSARIO	0,0		0,0
COMPENSI AL COMITATO DI SORVEGLIANZA	30,2		30,2
RIMBORSI SPESE COMITATO DI SORVEGLIANZA	0,0		0,0
SPESE BANCARIE	3,5	1,2	2,3
COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE	20,0	16,2	3,8
NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZIO	8,1	3,4	4,7
MULTE E CONTRAVVENZIONI	4,0		4,0
BOLLI, MARCHE E VALORI BOLLATI	0,5		0,5
IMU - I.C.I.(IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI)	29,5	15,0	14,5
TASI (ACCORPATA CON IMU)	0,0		0,0
TASSA CONCESS. GOVERNAT. E SPESE CCIIA	1,0	1,5	-0,5
TASSA DI REGISTRO	0,0		0,0
RIMB. SPESE VIAGGI E TRASF. DIPEND./DISTACCATI	0,2		0,2
RIMB. SPESE VIAGGI TRASF. COMMISSARIO	0,5		0,5
ACCANT.IRAP DELL'ESERCIZIO	0,0		0,0
<b>TOTALE COSTI DELLA PROCEDURA</b>	<b>793,2</b>	<b>284,3</b>	<b>508,9</b>

Come da comunicazione del MISE del 13.11.2020, si è provveduto ad inserire in relazione il preventivo dei costi della procedura da sostenersi nel 2021.

Si è provveduto inoltre a rilevare i consuntivi al 30.06.2021 e il valore a finire.

**17. Attività di monitoraggio ex art.63 D.Lgs. 347/2003**

Si ricorda che JWS, all'atto della compravendita, aveva espressamente accettato che il MISE, tramite la Procedura, potesse condurre un'attività di monitoraggio sull'andamento gestionale e strategico di JSW, per la durata di un biennio, al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti dall'acquirente contenuti nel Piano Industriale allegato all'Accordo di Programma (art 251 Dlgs 152/2006) e modificati da Jindal secondo quanto previsto nel suo Piano Industriale presentato alle Parti sindacali e istituzionali.

Per l'anno 2021 la Procedura ha ricevuto i relativi resoconti in data 8 giugno e 31 agosto 2021, che si possono sintetizzare come segue:

Dati di business	1° trimestre	2°trimestre	totale 1°semestre 2021
Produzione	89,2 kt	74,3 kt	163,5 kt
Vendite	116,7 kt	59,4 kt	148,6 kt
EBITDA	- 2,9 mln€	- 4,1 mln€	- 7,0 mln€

Oltre il 50% della produzione è costituito da rotaie che non risentono dell'andamento del mercato della siderurgia e quindi anche dei prodotti lunghi. Il business delle rotaie è però influenzato dalla disponibilità e dal prezzo dei semiprodotto (blumi) certificati dalle Utilities ferroviarie. Il mercato dei blumi certificati per rotaie è molto ristretto a livello mondiale per cui i relativi prezzi lasciano margini contenuti per il laminatore (in questo caso, Piombino). Ciononostante si è registrato un miglioramento economico nel secondo semestre legato ai maggiori volumi di rotaie e al miglioramento dei prezzi di vendita di barre e vergella trainati da una domanda apparente molto vivace nella seconda parte dell'anno 2020 con una prosecuzione del trend positivo anche nel primo semestre 2021.

I blumi per rotaie sono forniti dalla casa madre indiana certificata presso RFI.

Sui risultati economici ha influito positivamente la vendita di certificati CO2.

**Finanziamento attività**

Le linee di credito concesse dagli Istituti bancari e garantiti dalla capogruppo sono pari a 118,5 milioni di euro oltre al plafond di factoring concesso da Fercredit sui crediti vantati da Piombino verso RFI.

**Risorse umane**

Mentre durante il primo trimestre dell'anno in corso JSW Piombino ha mantenuto il numero delle ore lavorate in linea col trimestre precedente (media FTE 515) grazie all'aumento della produzione trainata da un domanda ancora brillante, nel secondo trimestre il termine del contratto con RFI e le difficoltà incontrate nell'approvvigionamento di barre per i treni di laminazione vergella, barre e sfere, oltre alla carenza di navi per effettuare i trasferimenti hanno comportato una flessione delle ore di lavoro e del livello medio di FTE con consuntivazione media pari a 438.

Relativamente agli ammortizzatori sociali, JSW Steel ha continuato ad utilizzare tutte le opportunità fornite dai vari DPCM utilizzando la Cigo con causale Covid-19 fino a fine giugno, con conseguente posticipazione el

termine della Cigs per le aree di crisi complessa al 7 gennaio 2022 mentre Piombino Logistics è ricorsa alla Cigs dedicata alle aree di crisi complessa, con copertura almeno fino al 30 settembre 2021.

Nel frattempo si continuano a registrare uscite dall'azienda per adesione a Quota 100 ma anche per uscite volontarie; al 30 giugno il numero dei lavoratori era il seguente: JSW n. 1536, Piombino Logistics n. 144, GSI Lucchini n. 50 per un totale di 1739 unità.

### **Eventi di rilievo del semestre**

A marzo 2021, dopo attento esame da parte di tutte le istituzioni interessate, il Ministro dello Sviluppo Economico ha comunicato attraverso gli organi di stampa che il Piano industriale presentato a gennaio 2021, riepilogato e commentato nella precedente Relazione, non è stato ritenuto adeguato considerato che le acciaierie di Piombino "hanno molte potenzialità, anche per la collocazione geografica particolare e per il mercato di sbocco".

La Viceministro Todde ha comunque in più occasioni ribadito l'impegno del Governo a supportare la proprietà in quanto Piombino necessita di un rilancio industriale complessivo con ricadute importanti sui temi connessi alla siderurgia quali la portualità, la produzione energetica e le infrastrutture in generale. L'intero sito deve essere visto come sistema e per questo ha comunicato al Presidente della Regione Toscana ed al Sindaco di Piombino che avvierà a settembre un tavolo tecnico che consideri tutte le criticità connesse.

Sempre in quest'ottica, a fine settembre Invitalia e Jsw Italy hanno firmato un protocollo di intesa da sottoporre ai rispettivi Consigli di Amministrazione per poi sottoscrivere un Memorandum of Understanding ed avviare la procedura per l'ingresso pubblico nella Jsw. Il primo passo sarà la valutazione dello stabilimento di Piombino e dei suoi rami di azienda e dunque il valore che Invitalia dovrà versare in conto aumento di capitale. Per detta valutazione sono previsti almeno un paio di mesi.

In ultimo si ricorda che, pur non avendo ad oggi ricevuto formalizzazione alcuna, la Procedura ha continuato a richiedere le relazioni trimestrali che sono state regolarmente fornite dall'azienda ed inoltrate per conoscenza al MISE e al Comitato di Sorveglianza di Lucchini.

Durante l'ultimo incontro, è stata ribadita alla Viceministro Todde la piena disponibilità da parte del Commissario e del Comitato di Sorveglianza a dare seguito alle eventuali attività di controllo/supporto che potranno essere affidate alla procedura, ma che sono necessarie adeguate direttive da parte del Ministero e la relativa documentazione alla base per poter espletare in maniera efficace tale attività.

Piombino, 21 ottobre 2021

Il Commissario Straordinario

*Dott. Piero Nardi*

